

COMUNE DI GASPERINA (CZ)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.03.2014 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

Verbale di deliberazione n. 40 del 4 maggio 2017

OGGETTO: Incarico di consulenza ed assistenza professionale in materia legale – Avv. Cristina GUZZO del Foro di Cosenza, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di maggio alle ore 13:30 nella sede comunale

L'ORGANO STRAORDINARIO DELLA LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Gasperina, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 17 Dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- che con D.P.R. del 19.03.2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato in data 14 aprile 2014;
- che l'Organo si è insediato in data 16 Aprile 2014;

DATO ATTO che l'Organo Straordinario di liquidazione (O.S.L.):

- non ha personalità giuridica autonoma ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- è legittimato a sostituirsi esclusivamente nell'attività propria di liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL può auto-organizzarsi ;
- non è Organo dello Stato per cui non può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato e quindi in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

CONSIDERATO che

- nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, quest'OSL ha avuto modo di constatare che diverse posizioni debitorie dell'Ente sono riconducibili ad un considerevole numero di cause civili instaurate in anni precedenti – molte delle quali di particolare complessità, anche a causa dell'incompletezza della documentazione rinvenuta nei relativi fascicoli – richiedenti una specifica e specialistica competenza legale, rivolta anche all'auspicabile definizione transattiva dei debiti attraverso mirati contatti da intraprendere con i vari legali delle controparti;
- il Comune di Gasperina è privo di un Ufficio Legale, pertanto non ha figure idonee allo scopo;

RILEVATA, pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di supportare l'attività di questo OSL per attività di consulenza per le problematiche di natura legale prevalentemente nel settore della



oltre che di assicurare la necessaria assistenza nelle gestioni delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva;

RITENUTO di conferire l'incarico in questione in via fiduciaria all'Avv. Cristina Guzzo, del Foro di Cosenza che ha dichiarato, per le vie brevi, la propria disponibilità a collaborare con questo OSL, esperta, soprattutto in materia amministrativa, oltre che di contratti, procedure concorsuali e contenzioso degli Enti Locali;

VISTO il curriculum vitae (atti);

VISTO il Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati, approvato con D.P.R. 24/8/1993, n. 378;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 253;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- 1) Di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di avvalersi, per la durata di tre mesi, della consulenza ed assistenza professionale in materia legale di un professionista al fine di supportare l'attività di questo OSL prevalentemente nel settore della pareristica, nonché di assicurare la necessaria assistenza nella definizione e risoluzione del contenzioso;
- 3) Di individuare, per le attività di cui al punto 2, l'Avv. Cristina Guzzo, del Foro di Cosenza, C.F.GZZ CST 75C41D 086Y, quale professionista di fiducia di questo OSL in ragione dei requisiti di professionalità ed affidabilità attestati;
- 4) Di stabilire che al professionista incaricato verrà corrisposto il compenso complessivo onnicomprensivo determinato nella misura trimestrale di euro 1.200,00 oltre IVA e C.P.A. dietro presentazione di regolare fattura con indicazione del codice IBAN del professionista e report sull'attività svolta;
- 5) Di approvare, all'uopo, lo schema di convenzione (All.A) che allegato al presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che il predetto compenso è posta a carico della gestione di liquidazione;
- 7) Di notificare il presente atto all'Avv. Cristina Guzzo del Foro di Cosenza;
- 8) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.



Il Commissario Straordinario di Liquidazione

D.ssa Gabriella Capalbo

COMUNE DI GASPERINA (CZ)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA E DI SUPPORTO ALL'O.S.L.**

L'anno....., il giorno..... del mese di nella sede del Comune di Gasperina

TRA

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

E

L'avv.

Premesso che

- che il Comune di Gasperina, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 17 Dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- che con D.P.R. del 19.03.2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato in data 14 aprile 2014;
- che l'Organo si è insediato in data 16 Aprile 2014;

Dato atto che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- non ha personalità giuridica autonoma, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- Opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente;
- È legittimato a sostituirsi agli organi esclusivamente nell'attività propria di liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può autorganizzarsi;
- Non è organo dello Stato, per cui non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quindi in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;

Considerato che

- nel corso dell'attività finalizzata all'accertamento della massa passiva della liquidazione, quest'OSL ha avuto modo di constatare che diverse posizioni debitorie dell'Ente sono riconducibili ad un considerevole numero di cause civili instaurate in anni precedenti – molte delle quali di particolare complessità, anche a causa dell'incompletezza della documentazione rinvenuta nei relativi fascicoli – richiedenti una specifica e specialistica competenza legale, rivolta anche all'auspicabile definizione transattiva dei debiti attraverso mirati contatti da intraprendere con i vari legali delle controparti;
- il Comune di Gasperina è privo di un Ufficio Legale, pertanto non ha figure idonee allo scopo;

Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi di apposita, indispensabile e qualificata consulenza legale esterna in grado di supportare l'attività di questo OSL per attività di consulenza per le problematiche di

natura legale prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, oltre che di assicurare la necessaria assistenza nelle gestioni delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva;

Con delibera n. ... del ... si è stabilito di conferire l'incarico in questione all'avv. del Foro di, che ha dichiarato per le vie brevi la propria disponibilità a collaborare con questo OSL, esperta soprattutto in materia amministrativa oltre che di contratti, procedure concorsuali e contenzioso degli Enti Locali.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di consulenza all'OSL per le problematiche di natura legale prevalentemente nei settori della contrattualistica e pareristica, per la gestione delle trattative finalizzate al raggiungimento delle transazioni in favore dell'abbattimento della massa passiva. L'incarico, che non comporta rapporto d'impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed occasionale e per quanto non previsto dal presente atto è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile. Il professionista s'impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente disciplinare in piena autonomia organizzativa ed in conformità al programma di lavoro predisposto dall'OSL.

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

Il professionista per l'organizzazione del proprio lavoro ha il libero accesso ai locali dell'Ente e si avvale, nell'interesse dello stesso, della collaborazione dei responsabili dei competenti servizi comunali.

Il professionista, nell'esercizio della sua attività, è tenuto all'esecuzione del presente disciplinare secondo la buona fede e la massima diligenza (art. 1375 c.c.)

Al professionista è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione dell'OSL, di documentazione e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Art. 3

(Luogo e orario di esecuzione)

Le attività di cui ai precedenti articoli verranno espletate sia presso la sede del Comune di Gasperina che fuori sede.

Il professionista incaricato dovrà garantire una presenza sistematica in base alle necessità dell'OSL ed allo svolgimento dell'incarico così come determinato all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di cui al presente disciplinare avrà durata di mesi 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5

(Compenso)

Il compenso per le prestazioni prevista dal presente disciplinare viene fissato nella misura omnicomprensiva di euro 1.200,00 oltre IVA e CPA dietro presentazione di regolare fattura con indicazione del codice IBAN del professionista.

Il compenso sarà corrisposto con oneri a carico della liquidazione del dissesto da inserire nel piano di rilevazione e di estinzione, previa presentazione di apposita documentazione e visto dell'OSL di attestazione del lavoro effettuato.

Art. 6

(Risoluzione e recesso dal contratto)

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso, per gravi inadempienze o sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Ciascuna delle parti potrà, con preavviso scritto di almeno 15 giorni recedere unilateralmente dal disciplinare.

Art. 7

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di .
E', in ogni caso, escluso il ricorso al lodo arbitrale.

Art. (8)

(trattamenti dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, s'informa il contraente che i dati contenuti nel presente disciplinare saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti in materia .

Art. 9

(Norme finali)

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Il Professionista

Avv.